

Astrid LED

**Gruppo di lavoro su**

**“La rivoluzione dell’intelligenza artificiale: profili giuridici”**

**Filippo Donati**

Il gruppo di lavoro intende promuovere lo studio delle nuove problematiche di natura giuridica derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (“IA”).

L’intelligenza artificiale è la tecnologia che permette ad un computer di analizzare grandi quantità di dati e, sulla base della conoscenza e dell’esperienza acquisite, adottare, con un certo grado di autonomia, comportamenti intelligenti o proporre decisioni. Si tratta, in altri termini, di una tecnologia che permette ad una macchina di svolgere funzioni tradizionalmente riconosciute alla sola capacità umana.

I sistemi di IA sono ormai entrati nella vita di tutti i giorni e sono utilizzati nei più disparati settori. Lo sviluppo di algoritmi di nuova generazione e di sempre più sofisticate tecniche di trattamento automatizzato dei dati offre senz’altro nuove opportunità ma, allo stesso tempo, pone nuove, complesse, sfide. Ne segnaliamo alcune, che costituiranno materia di analisi per il gruppo di lavoro.

Sempre più spesso, l’impiego di sistemi di IA è alla base di decisioni che possono produrre effetti giuridici, o comunque possono avere conseguenze rilevanti nei confronti dei destinatari. L’art. 22 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) riconosce il diritto dell’interessato di opporsi a decisioni basate “unicamente” sul trattamento automatizzato dei dati. La norma non trova quindi applicazione quando alla decisione abbia contribuito in qualche

modo una persona umana; essa prevede, inoltre, una ampia serie di eccezioni.

Come garantire, quindi, la tutela dei diritti a fronte “decisioni algoritmiche”, nei molti casi in cui non è applicabile la tutela offerta dall’art. 22 GDPR?

L’art. 15 del GDPR, nel riconoscere in termini generali il diritto di accesso ai dati personali, stabilisce che l’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, in tal caso, di ricevere “informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”. La possibilità di avere accesso alla “logica” seguita dall’algoritmo nel pervenire ad una determinata decisione è necessaria per poter individuare errori o discriminazioni nella decisione algoritmica e permettere all’interessato una tutela effettiva dei propri diritti.

I sistemi di IA, tuttavia, sono basati su meccanismi di apprendimento automatico (*machine learning*), che consentono al computer di imparare in modo autonomo a svolgere una determinata azione, anche se questa non era stata inizialmente programmata tra le scelte possibili. Sistemi del genere, spesso considerati come una “scatola nera” (*black box*), rendono quindi difficile poter ottenere informazioni sui criteri in base ai quali opera l’algoritmo e potrebbero impedire il soddisfacimento di quei requisiti di trasparenza richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo e dal GDPR.

Come assicurare, quindi, la trasparenza della decisione algoritmica, o comunque un controllo sulla correttezza del procedimento decisionale seguito dal sistema?

I sistemi di IA trovano sempre più diffusa applicazione anche da parte dell'amministrazione, per gli innegabili vantaggi che da essi possono discendere in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

I giudici amministrativi hanno stabilito che il ricorso a procedure automatizzate non può giustificare l'elusione dei principi del procedimento amministrativo (pubblicità, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità ecc.). L'amministrazione, inoltre, non può delegare ad un algoritmo le scelte che richiedono esercizio di discrezionalità amministrativa attraverso un'attività di mediazione e composizione di interessi. L'amministrazione, infine, deve garantire la "conoscibilità dell'algoritmo" impiegato, fornendo informazioni sugli autori, sulla logica impiegata, sui dati selezionati come rilevanti ecc.

Come assicurare, quindi, l'applicazione delle norme che regolano gli atti e i procedimenti amministrativi anche all'"atto amministrativo informatico"?

Come garantire la tutela dei diritti a fronte di decisioni che si fondano su valutazioni derivanti dall'impiego di algoritmi?

I sistemi di IA, come si è detto, possono essere utilizzati per le più diverse applicazioni, nel campo medico (si pensi a strumenti di tomografia computerizzati per individuare cellule cancerogene), in quello dei trasporti

(si pensi a veicoli *self-driving* o a sistema per il controllo del traffico) e in numerosi altri settori.

Risulta quindi inevitabile che errori o difetti del sistema di IA possano determinare lesioni a beni giuridicamente protetti e sollevare problemi sotto il profilo della responsabilità civile o penale. L'evento può dipendere sia da errori di programmazione sia, più verosimilmente, da decisioni adottate dal sistema di IA in via autonoma.

Raramente poi un software viene sviluppato interamente da una persona o da un gruppo di persone. Spesso questi sistemi (quando ad esempio vengono impiegati software "open source") sono sviluppati in maniera tale che risulta assai difficile farli risalire a un singolo programmatore o gruppo di programmatori.

Ciò complica ulteriormente il problema relativo all'individuazione del soggetto responsabile per le decisioni algoritmiche.

In casi del genere si può continuare ad applicare il criterio della prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c.?

Come si possono applicare i criteri dettati dalla legge in ordine alla responsabilità del produttore di prodotti difettosi?

Chi può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da prodotti che impiegano sistemi di IA?

Da tempo sono in fase di studio e di perfezionamento software definiti come "predittivi", perché perseguono l'obiettivo di stabilire le probabilità di successo o di insuccesso di una controversia, attuale o potenziale.

Nel 2016 è stato sviluppato presso l'University college of London un algoritmo in grado offrire previsioni fortemente attendibili sul possibile esito di controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'algoritmo, prendendo in esame la giurisprudenza della Corte (584 decisioni), si è rivelato idoneo a valutare la violazione o meno degli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione in nuovi casi concreti posti all'attenzione della Corte, con un margine di successo fino al 79%. La macchina funziona non attraverso la simulazione di un ragionamento giuridico, sulla base un trattamento statistico dei dati raccolti.

Le previsioni algoritmiche dei futuri esiti di una possibile controversia potrebbero influenzare le decisioni di molti operatori. Si pensi a come valutare la correttezza di comportamento, ed anche la eventuale responsabilità, dell'amministratore societario quando decide sul se proporre o meno una causa o un arbitrato, in relazione ai suoi prevedibili esiti, o quando determina quanto appostare in bilancio in relazione ai rischi di esiti negativi di un procedimento giudiziale minacciato o pendente. Si pensi anche a come valutare l'adeguatezza delle scelte difensive di un avvocato. Potrebbe conseguire che, se e quando la "predittività algoritmica" fosse oggetto di consolidate conferme, l'operatore che volesse agire discostandosene dovrebbe, poi, dover difendere la giustezza del proprio comportamento nel caso concreto. La "predittività algoritmica" rischierebbe in sostanza di diventare, in qualche campo, linea guida di comportamento prudente o corretto, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono.

Gli strumenti di giustizia predittiva si prestano inoltre a molti possibili utilizzi nel campo della giustizia, dalla formazione della prova alla decisione delle controversie. Sistemi del genere, fino ad oggi prevalentemente utilizzati da studi legali o compagnie assicurative, potrebbero in futuro essere impiegati come strumenti di supporto o addirittura di sostituzione dell'attività del giudice.

Quali dunque i possibili utilizzi, i limiti e le cautele che andrebbero previsti per i sistemi di giustizia predittiva?

I sistemi di IA sono capaci di operare in maniera autonoma, generando nuove regole di comportamento alla luce dell'esperienza via via acquisita, e quindi di adottare decisioni non immaginabili neppure dai programmatori. In una situazione del genere, non stupisce che da più parti sia stato proposto di riconoscere una personalità giuridica ai sistemi di IA. Una prospettiva del genere non risulta certamente facile da accettare per chi, secondo l'impostazione tradizionale, è abituato a configurare la personalità giuridica come un attributo delle persone fisiche, ovvero delle persone giuridiche che tuttavia vedono sempre persone fisiche negli organi di decisione e di rappresentanza. Eppure, alcuni studiosi oggi ritengono opportuno riconoscere anche ai sistemi di IA la titolarità di diritti e di obblighi. Una soluzione del genere, si è detto, potrebbe agevolare la soluzione del problema relativo alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ad opere o invenzioni del software. Altri hanno ipotizzato che, in tal modo, verrebbe risolto alla radice il problema relativo alla responsabilità per i danni derivanti da decisioni algoritmiche, favorendo lo sviluppo e la commercializzazione dei sistemi di IA.

E' possibile e opportuno riconoscere personalità giuridica ai sistemi di IA?  
Chi può essere ritenuto titolare dei diritti sulle invenzioni del sistema di IA?

Il sempre più diffuso impiego di algoritmi basati su sistemi di IA, e la sempre maggiore rilevanza delle decisioni algoritmiche, rendono opportuna l'individuazione di regole volte a garantire un impiego dei nuovi

strumenti rispettoso dei principi etici e dei diritti fondamentali. Infine, lo sviluppo della nuova “società algoritmica” mette a dura prova i principi su cui si fonda lo Stato costituzionale. I social media e i motori di ricerca hanno ormai assunto un ruolo determinante nella raccolta di dati e nella diffusione di informazioni. La circolazione delle idee e delle notizie viene sempre più a dipendere da algoritmi sviluppati e gestiti da grandi società multinazionali.

La facilità di diffusione di *fake news* può dunque incidere sulla capacità di autodeterminazione delle persone e sulla libera formazione dell’opinione pubblica. La tutela contro violazioni dei diritti commesse attraverso la diffusione in rete di dati, notizie e informazioni sempre più spesso è affidata, almeno in prima battuta, alle decisioni di Internet Service Providers, sovente ubicati al di fuori dei confini nazionali.

La società algoritmica pone dunque nuovi e complessi problemi che investono i rapporti tra poteri pubblici e poteri privati, i rapporti tra giurisdizioni, la tutela dei diritti e la garanzia dei principi di libertà di informazione e di democrazia.

L’importanza dei nuovi sistemi di IA per lo sviluppo economico e sociale, da una parte, e la complessità delle problematiche che essa solleva, dall’altra parte, non sono sfuggite alle istituzioni europee. Poco dopo lo studio *Algorithms and Human Rights* pubblicato nel marzo 2018 dal *Committee of Experts on Internet Intermediaries* del Consiglio d’Europa, la Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ), istituita dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ha adottato la Carta etica europea per l’uso dell’IA nei sistemi giudiziari. Il Gruppo di Esperti ad Alto Livello

sull'IA coordinato dalla Commissione Europea ha recentemente reso pubbliche le “*Ethics guidelines for trustworthy AI*”.

Il gruppo di lavoro, nell'affrontare i problemi giuridici collegati all'impiego di sistemi di IA, terrà conto del dibattito maturato a livello sovranazionale e internazionale.